



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Fotografare di nascosto una persona è reato?

Autore: Sabina Coppola | 07/11/2018



Scattare fotografie ad una persona senza il suo consenso, anche in luogo pubblico, può costituire reato.

Nell'era digitale, dominata dall'uso morboso degli smartphone con fotocamera integrata, immortalare qualsiasi cosa attiri la nostra attenzione è diventato semplicissimo. In questo contesto, in cui è possibile fare degli scatti fotografici in qualsiasi momento, per di più condivisibili in pochi secondi con una miriade di persone, la linea di confine tra ciò che è lecito e ciò che non lo è diventata molto sottile. Durante una passeggiata in città, ti sarà capitato di fotografare, con il tuo

cellulare, una piazza sovraffollata e di ritrarre nel tuo scatto delle persone sconosciute, senza che queste se ne accorgessero. Nel pub che frequenti il sabato sera, insieme ai tuoi amici, ti sarai scattato una serie di *selfie* e sullo sfondo avrai ritrovato, poi, i visi di altre persone presenti nello stesso locale. Per fare qualche risata con i tuoi colleghi, ti sarà capitato di fare degli scatti ad una persona dall'abbigliamento buffo, entrata nel cinema in cui lavori. Per ammirare in ogni istante della giornata la persona di cui ti sei invaghito, l'avrai seguita e le avrai scattato diverse foto senza farti notare. Ti sarà capitato anche di fotografare il tuo vicino di casa, mentre si occupava del suo giardino. Probabilmente, qualcuno ti avrà colto sul fatto e ti sarai difeso con la convinzione che fotografare persone in un luogo pubblico, o fuori dalle mura di casa, non sia illecito. Tuttavia, scattare delle foto a qualcuno senza il suo consenso può diventare illecito non solo quando la persona venga ritratta in un luogo privato, ma anche quando lo scatto sia effettuato in un luogo pubblico, in un luogo aperto al pubblico o esposto al pubblico. Dobbiamo, invero, informarti di una recente sentenza, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che **fotografare di nascosto una persona è reato**, anche quando questo avvenga al di fuori di un luogo privato. Di seguito, ti forniremo qualche chiarimento sull'argomento.

Luogo privato, luogo pubblico: differenze

Per capire fin dove possa spingersi il tuo comportamento, è anzitutto necessario che tu conosca la differenza tra luogo privato, luogo pubblico, luogo aperto al pubblico e luogo esposto al pubblico. Vediamo, nel dettaglio, quali sono i tratti distintivi di questi luoghi:

- per **luogo privato** si intende qualsiasi luogo in cui si svolge, in maniera stabile o transitoria **[1]**, la tua vita domestica, la tua vita privata e di relazione, la tua vita lavorativa, culturale, ricreativa, politica. In particolare, affinché un luogo possa considerarsi privato, è necessario che sia riservato, al riparo da intrusioni esterne ed accessibile agli estranei soltanto con il tuo consenso. Per intenderci, costituiscono luogo privato la tua abitazione e le sue appartenenze (garage, magazzino, giardino, cortile, orto, cantina, ecc.), una camera di hotel, la cabina di una nave, il luogo ove svolgi la tua attività lavorativa (il tuo studio professionale, il tuo ufficio, la tua azienda commerciale, il tuo laboratorio artigianale), i luoghi in cui svolgi attività di svago (un circolo sportivo o culturale privato), la sede del

- partito politico o dell'associazione privata alla quale sei iscritto;
- per **luogo pubblico** si intende qualsiasi luogo, che faccia parte del demanio pubblico **[2]**, al quale puoi accedere liberamente, senza alcuna limitazione. Pensa, ad esempio, ad una spiaggia, ad una piazza, ad una strada pubblica, ad un parco urbano, ad un giardino pubblico, ad una villa comunale e, in generale, a tutti quei luoghi che possono essere frequentati da un numero indeterminato di persone, senza restrizioni, senza condizioni e senza limiti di orario;
 - per luogo aperto al pubblico si intende, invece, un luogo di proprietà privata, al quale l'accesso è consentito soltanto alle condizioni del titolare o di chi ne abbia la gestione. Pensa, ad esempio, a tutti quei luoghi che sono aperti al pubblico soltanto in determinate fasce orarie (il supermercato, la biblioteca, il ristorante, il tribunale, la posta, l'asl), a quei luoghi in cui il tuo ingresso è subordinato al pagamento di un biglietto (il cinema, un museo, un castello medievale, il teatro) o, ancora, ai quei luoghi che possono contenere soltanto un certo numero di persone ed in cui il tuo ingresso richiede l'esibizione di un invito (una sala convegni, un padiglione in cui si tiene un evento di fumettisti, una mostra);
 - per luogo esposto al pubblico si intende un luogo privato, il cui interno possa essere agevolmente osservato da un numero indeterminato di persone. Così, dall'esterno, puoi vedere chi sia presente, cosa ci sia e cosa si faccia all'interno dell'automobile altrui, oppure nel terrazzo di un'abitazione privata la cui posizione sia tale da consentire di vedere facilmente al suo interno. E' luogo esposto al pubblico anche un giardino privato visibile dalla strada e non nascosto da siepi.

Posso fotografare chiunque, sempre? La Cassazione dice no

Affinché le fotografie che scatti con il tuo cellulare o con la tua macchina fotografica possano considerarsi lecite e tali da non esporti al rischio di essere sanzionato, è necessario che le persone che immortalati manifestino il loro **consenso ad essere fotografate**. Questa volontà può essere espressa per iscritto, verbalmente o anche soltanto attraverso un comportamento da cui si possa chiaramente desumere l'intenzione del soggetto di entrare nello scatto (immagina al caso in cui, mentre scatti delle foto durante una passeggiata,

qualcuno si rivolga al tuo obiettivo e si metta in posa). Il consenso si rende necessario sia quando un soggetto venga ritratto in un luogo privato, sia quando la fotografia venga scattata in un luogo pubblico. La Corte di Cassazione, con una recente sentenza **[3]** ha, infatti, chiarito che **fotografare una persona di nascosto**, in assenza del suo consenso espresso, costituisce reato, a prescindere dal luogo in cui la stessa venga ad essere immortalata ed indipendentemente dal fatto che non si accorga dello scatto.

Fotografare di nascosto un persona è illecito

Se intendi scattare delle foto con il tuo cellulare o con la tua macchina fotografica, a prescindere dal luogo in cui ciò avvenga (sia esso privato, pubblico, aperto al pubblico o esposto al pubblico), ove lo scatto ritragga delle persone, è sempre bene che tu richiedi ed ottenga il consenso delle stesse ad essere fotografate. In questo modo ti metti al riparo da eventuali azioni giudiziarie nei tuoi confronti. Scattare **fotografie** ad altre persone, di nascosto, ti espone infatti al rischio di commettere un reato. Ad esempio, se lo scatto ritrae qualcuno in un luogo privato, puoi essere accusato del **reato** di interferenze illecite nella vita privata **[4]**. Nel caso in cui lo scatto ritragga una persona in un luogo pubblico o aperto al pubblico, puoi essere accusato del reato di molestie o disturbo alle persone **[5]**.

Fotografare una persona di nascosto in luogo privato: rischi

Fotografare una persona, senza il suo consenso, nei luoghi in cui la stessa svolge la sua vita in riservatezza, può esporti a sanzione penale in quanto il tuo comportamento, se non è giustificato da un motivo valido (ad esempio l'esigenza di tutelare un tuo diritto), costituisce un illecito. Così, nel caso in cui, per pura curiosità e senza farti notare, scatti una foto al tuo vicino di casa attraverso la siepe che nasconde il suo giardino, rischi di essere sanzionato per il reato di interferenze illecite nell'altrui vita privata. Parimenti, se fotografi di nascosto una tua amica in casa sua, anche solo per conservare il ricordo di quel momento, ove lei se ne accorga e provi fastidio, rischi di essere accusato del reato di interferenze illecite nella vita privata. Nello stesso reato incorri nel caso in cui nel negozio di

abbigliamento in cui fai i tuoi acquisti, scatti di nascosto una foto al titolare, del quale ti sei invaghita. Costituisce interferenza nella vita privata anche fotografare il tuo collega, nello studio professionale ove lavorate, senza il suo consenso. Quindi, il tuo comportamento costituisce **reato di interferenze illecite nella vita privata**, ed è punibile con la reclusione da sei a quattro anni, quando:

- ti procuri, senza il consenso della persona fotografata, immagini che riguardano la sua vita privata (la sua vita domestica, di relazione, lavorativa, culturale, ecc.);
- non hai alcuna ragione valida per scattare queste foto (perché la persona ritratta non te lo ha espressamente richiesto, né fotografarla risulta necessario per tutelare un tuo diritto **[6]**) ;
- per procurarti le immagini ti servi di strumenti di ripresa visiva (quindi, del tuo cellulare con fotocamera integrata o della tua macchina fotografica);
- scatti le fotografie nel luogo in cui si svolge la vita privata della persona ritratta (l'abitazione, il luogo di lavoro, il suo garage, la camera dell'hotel in cui soggiorna, ecc.);
- riveli ad altri il contenuto delle **fotografie scattate di nascosto** (ad esempio quando esibisci le foto ad altre persone).

Se dopo esserti procurato le immagini, divulghi il materiale fotografico, così ottenuto, attraverso qualsiasi mezzo di informazione al pubblico (ad esempio quando condividi le foto su un social o su una chat di gruppo), rischi di essere sanzionato con la stessa pena prevista per il reato appena descritto (quindi con la reclusione da sei a quattro anni).

Fotografare una persona di nascosto in luogo pubblico: rischi

Se vuoi scattare delle **fotografie** in un luogo pubblico o aperto al pubblico ed è inevitabile riprendere nell'obiettivo delle persone, affinché queste non si sentano infastidite dal tuo comportamento, è preferibile che tu richiedi il loro consenso. Nel caso in cui procedi con gli scatti, senza farlo presente, ove le stesse persone fotografate, o altre persone presenti sul luogo, dovessero infastidirsi per il tuo comportamento, potresti rischiare di essere sanzionato per il **reato di molestie o disturbo alle persone**. Immagina di scattare delle foto durante una passeggiata in un posto che visiti per la prima volta, ma, a causa della folla lungo le strade, non

riesci a focalizzare l'obiettivo soltanto sul monumento che vuoi immortalare. Scatti le tue foto e queste ritraggono il volto di persone presenti sul posto. Una di queste si rende conto di essere entrata nel tuo scatto e, infastidita dal fatto di non poter osservare in tranquillità il monumento, ti si avvicina per chiederti di smettere di fotografarla e di eliminare le foto. Ti opponi e sostieni di non essere in torto, con la convinzione che scattare fotografie in un luogo pubblico non sia illecito e non violi la privacy di alcuno. Tuttavia, subisci un'azione giudiziaria per il reato di molestie e disturbo alle persone. Per evitare che ciò accada, ogni qualvolta scatti delle foto in un luogo pubblico, devi tener presente che il tuo comportamento può sconfinare nel reato in parola ed essere sanzionato con l'arresto fino a sei mesi, o con l'ammenda fino ad €516,00, quando:

- nello scattare le tue fotografie furtivamente molesti o disturbi qualcuno con una inopportuna e sgradevole interferenza nella sua vita privata e di relazione (immaginare di scattare delle foto per strada e di immortalare due amanti mentre passeggiano insieme);
- la condotta lesiva si manifesta in un luogo pubblico o aperto al pubblico (ad esempio in una spiaggia o in un supermercato);
- poni in essere il comportamento per intromissione nell'altrui sfera di quiete e di libertà, per invadenza, indiscrezione e sfacciataggine (come nel caso in cui tu voglia scoprire con chi si stia frequentando un tuo amico e gli scatti foto di nascosto) o per altro ingiustificabile motivo (ad esempio, nel caso in cui segui la persona di cui ti sei infatuato e le scatti foto per poterla ammirare in ogni momento della tua giornata).

Ove il tuo comportamento presenti tali caratteristiche, si considera illecito anche se è episodico e non abituale (quindi anche se scatti soltanto una foto ad una persona, senza il suo consenso) **[7]**. Il tuo comportamento è considerato illegittimo anche nel caso in cui la persona fotografata non si accorga neppure del fatto che tu la stia immortalando e, dunque, non provi alcun fastidio. Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza, anche se la vittima non si rende conto di essere fotografata, puoi essere processato ugualmente, giacché è sufficiente che la tua condotta susciti nella gente presente sul luogo in cui poni in essere l'illecito un sentimento di disgusto, di ribellione, o una reazione violenta, tali da turbare la quiete pubblica **[8]**. Questo si giustifica in ragione del fatto che, al fine di garantire la tutela della quiete pubblica, è prevista la cosiddetta procedibilità d'ufficio del reato. In sostanza, se la vittima non ti querela, perché non si è resa conto del fatto

di essere fotografata, non è detto che tu possa stare tranquillo. Il tuo comportamento potrebbe essere denunciato alle autorità anche da una persona diversa dalla vittima, la quale noti che agisci di nascosto. In questo caso, anche ove la vittima non ti quereli personalmente, si procederà nei tuoi confronti, affinché tu sia punito. Parimenti, nel caso in cui la vittima dopo averti querelato, decida di ritirare la querela, l'azione giudiziaria nei tuoi confronti prosegue comunque.

Posso divulgare la fotografia?

Una volta ottenuto il **consenso a scattare una foto**, se vorrai divulgarla, dovrai richiedere alle persone che hai immortalato l'ulteriore consenso ad utilizzare la foto stessa. Ove manchi questo consenso, la divulgazione delle foto, mediante esibizione ad altre persone, mediante pubblicazione su un tuo profilo social o su un catalogo, o attraverso la messa in commercio delle stesse, costituisce illecito **[9]**. Se la [foto ritrae un minore](#), ai fini della divulgazione, è necessario il consenso espresso dei suoi genitori o di chi ne abbia la tutela. Quindi, se intendi utilizzare le foto che hai scattato ad altre persone soltanto a fini personali, è sufficiente che queste manifestino un unico consenso, ossia quello ad essere immortalate. Immagina di voler utilizzare le foto per realizzare un album da conservare tra i tuoi ricordi. Ove, invece, tu voglia condividere pubblicamente le foto o utilizzarle a fini commerciali, per non incorrere nel rischio di essere sanzionato, è necessario il doppio consenso del soggetto fotografato (quello ad essere immortalato e quello all'utilizzo non esclusivamente personale delle foto). In caso contrario, anche se l'immagine divulgata non lede l'altrui reputazione, rischi di essere chiamato a risarcire i danni alla persona offesa **[10]** per aver violato il suo diritto alla riservatezza. Nel caso in cui la pubblicazione della foto dovesse risultare lesiva anche della reputazione della persona ritratta, potresti rischiare di essere accusato del reato penale di "diffamazione aggravata" e di essere punito con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore ad €516,00 **[11]**. Se, poi, utilizzi le foto senza il necessario consenso, per conseguire un lucro o per danneggiare intenzionalmente le persone fotografate, incorri nel rischio di essere accusato del reato di "trattamento illecito di dati", punito con la reclusione fino a tre anni **[12]**.

Il consenso alla riproduzione delle foto è sempre necessario?

Vi sono dei casi **[13]** in cui il consenso alla riproduzione delle immagini non è necessario e, dunque, i casi in cui puoi utilizzare liberamente le foto scattate ad estranei in un luogo pubblico o aperto al pubblico, anche a loro insaputa, senza che questo costituisca un illecito. In particolare in tali luoghi, non è necessario il consenso espresso della persona ritratta nel tuo scatto fotografico quando:

- la foto ritrae una persona nota (un attore, un calciatore, un cantante);
- la foto ritrae una persona che ricopre un pubblico ufficio (un politico ad un comizio);
- la foto viene utilizzata per necessità di giustizia o di polizia;
- la foto viene utilizzata per scopi scientifici, didattici o culturali;
- la foto ritrae persone che partecipano a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (una fiera, una festa nazionale, una manifestazione pubblica).

Anche in questi casi eccezionali, però, la tua libertà di fotografare e pubblicare le foto incontra dei limiti. Deve, infatti, trattarsi di foto che non offendano la reputazione e l'onore delle persone immortalate. E', inoltre, necessario che le persone non note, che entrino nello scatto in occasione di eventi pubblici, non siano riconoscibili (potrai riprendere dettagli che non identifichino la persona, come le mani, ma non i dettagli del viso). Nel caso in cui siano accidentalmente riconoscibili, non devono costituire l'oggetto principale della foto (l'oggetto principale deve essere l'evento).

Note

[1] Cfr. Corte di Cassazione, SS.UU., sentenza n. 31345/2017; **[2]** Art. 822 c.c.; **[3]** Cfr. Corte di Cassazione, sez. I penale, sentenza n. 9446/2018; **[4]** Reato previsto dall'art. 615-bis c.p.; **[5]** Reato previsto dall'art. 660 c.p.; **[6]** Cfr. Corte di Cassazione, sez. III civile, sentenza n. 19172/2014; **[7]** Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione, sez. penale, con sentenza n. 43439/2010, e successivamente con sentenza n. 3758/2014, la quale ha osservato che il reato di cui all'art. 660 c.p. non ha necessariamente natura di reato abituale, per cui può dirsi realizzato anche

con una sola azione. Quindi, anche un solo scatto, effettuato di nascosto, può costituire reato; **[8]** L'art. 660 c.p., punisce chiunque rechi disturbo o molestia alle persona senza alcun valido motivo e mira a tutelare l'ordine pubblico. La norma, infatti, garantisce in via principale la tranquillità pubblica ed in via riflessa la tranquillità personale della vittima; **[9]** Cfr. art. 10 c.c. e art. 96 L. n. 633/1941; **[10]** Cfr. Tribunale di Pordenone, sentenza n. 634/2017; **[11]** Art. 595, co. 3, c.p.; **[12]** Art. 167 Codice della privacy; **[13]** Art. 97 L. n. 633/1941.